

CONFERENZA STATO-REGIONI

Seduta del 10 febbraio 2000

OGGETTO: Proposta di indirizzi generali del protocollo fra le Amministrazioni centrali e Amministrazioni regionali ai fini della progettazione e costruzione della rete tra i nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art.4 comma 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999.

Parere ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.P.C.M. del 10 ottobre 1999.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO l'art.1 comma 4 della legge 17 maggio 1999, n.144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" il quale prevede che, entro due mesi dall'entrata in vigore della richiamata legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, siano indicate le caratteristiche comuni dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti esterni alla pubblica amministrazione, nonché le modalità ed i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione del nucleo medesimo.

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1999 concernente la "Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici" che, in particolare all'art.4 comma 3 prevede la stipula di uno specifico protocollo fra le Amministrazioni centrali e regionali allo scopo di integrare i diversi strumenti di programmazione degli investimenti pubblici.

CONSIDERATO che tale protocollo, a norma del citato articolo 4, definisce le modalità di raccordo organizzativo e metodologico tra i nuclei delle diverse amministrazioni, tra queste ed il nucleo di valutazione del Ministero del Tesoro, bilancio e della programmazione economica e tra queste ed il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, nonché un progetto unitario di formazione e aggiornamento dei componenti dei nuclei.

CONSIDERATO che nel corso della seduta di questa Conferenza del 21 ottobre 1999 si è convenuto di costituire un Comitato tecnico paritetico composto da quattro rappresentanti delle Regioni e quattro rappresentanti delle Amministrazioni centrali, cui affidare il compito di redigere il protocollo in argomento.

CONSIDERATO che il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica il 28 dicembre ha trasmesso con nota 0004040 il documento riguardante “La proposta di indirizzi generali del protocollo fra le Amministrazioni centrali e Amministrazioni regionali ai fini della progettazione e costruzione della rete tra i nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici” elaborata dal menzionato Comitato tecnico paritetico.

CONSIDERATO che nel corso della riunione a livello tecnico svoltasi il 7 febbraio 2000 alla presenza dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica e del Ministero dell’Ambiente, nonché dei rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, è stato esaminato il documento, in ordine alle quali sono state condivise alcune modifiche, riportate nel testo.

CONSIDERATO che nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole in ordine al protocollo predisposto dal Comitato Paritetico con le modifiche condivise in sede tecnica.

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta, le Regioni nel presentare un documento da allegare agli atti della Conferenza, - predisposto nell’ambito dei lavori del citato Comitato paritetico, denominato “Modello di riferimento” per le Regioni dell’Obiettivo 1) allo scopo di garantire a tali Regioni un’immediata attivazione dei Nuclei in considerazione dell’avanzata fase di negoziato con la Commissione Europea sul Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 - hanno dichiarato, peraltro, la loro disponibilità ad apportare eventuali integrazioni e modifiche al documento medesimo, che dovessero rendersi necessarie a seguito di successivi approfondimenti;

esprime parere favorevole

ai sensi dell’art.4 comma 4 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 sul documento contenente “ Proposta di indirizzi generali del protocollo fra le Amministrazioni centrali e Amministrazioni regionali ai fini della progettazione e costruzione della rete tra i nuclei di valutazione e verifica degli

investimenti pubblici di cui all'art.4 comma 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999" che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Per quanto considerato nelle premesse è allegato, altresì, al presente atto il documento denominato "Modello di riferimento" per le Regioni Obiettivo 1) consegnato nel corso della odierna seduta.

Il Segretario

Il Presidente

“STRUTTURA ORIENTATIVA DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO DI PROTOCOLLO (PROPOSTA DI INDIRIZZI GENERALI DEL PROTOCOLLO)”

Premessa

L'esigenza di un protocollo sui nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) condiviso da amministrazioni centrali e regionali non sarebbe sufficientemente motivato dalla semplice similarità delle funzioni assegnate ai nuclei nell'ambito di ogni singola amministrazione. Se solo di questo si trattasse, un programma di raccordo metodologico, pur rispondendo ad una importante esigenza razionalizzatrice, mancherebbe di una finalità operativa, al tempo stesso cogente e comune a tutti gli attori.

Il fattore che rende invece difficilmente eludibile l'assunzione di un raccordo funzionale all'obiettivo di “integrare i diversi strumenti di programmazione degli investimenti pubblici” (Direttiva PCM 10/9/99) risiede in un quadro istituzionale e normativo in rapida evoluzione e che richiede alle amministrazioni non solo di uniformare l'impostazione dei “supporti tecnici” all'elaborazione delle proprie scelte programmatiche (banche dati, strumenti di analisi ecc.) ma di condividere ormai fasi cruciali del processo stesso della programmazione, complessivamente inteso.

Il riferimento è qui soprattutto all'estensione delle intese istituzionali come strumento ordinario e quindi alla generalizzazione delle procedure negoziali e di valutazione monitoraggio e verifica come metodo per l'assunzione dei programmi di intervento e dei relativi progetti di investimento; all'accelerazione dei trasferimenti di competenze e di risorse alle regioni e al sistema delle autonomie locali e quindi alla revisione degli strumenti di programmazione finanziaria (e di bilancio e contabilità), sempre più orientati alla dimensione “territoriale”; ed anche alla complessità e incisività delle metodologie richieste per la programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali e per la gestione degli interventi connessi come peraltro espressamente richiesto dalla Commissione europea, specie in relazione all'attuazione del monitoraggio e tenendo conto dell'integrazione nella richiamata programmazione delle politiche trasversali.

Da un lato, quindi, il crescente grado di autonomia regionale, sia riguardo all'applicazione e gestione degli strumenti di programmazione sia riguardo alla titolarità delle risorse finanziarie, riformula i termini del confronto tra amministrazioni centrali e locali sul terreno della valutazione, del controllo e della verifica delle scelte di investimento e dei risultati conseguiti. Dall'altro, l'esperienza delle Intese dimostra che l'affermarsi di procedure negoziali impone alle “parti” di confrontarsi, oltre che sulla base di autonome opzioni politiche, anche attraverso valutazioni “obiettive” circa l'affidabilità, l'efficacia e la rilevanza degli interventi in discussione ed espressione di interesse bilaterale.

1. OBIETTIVI E DESTINATARI DEL PROTOCOLLO

Nella prospettiva di cui alla premessa la definizione del presente protocollo assume quale riferimento, in ordine a obiettivi e funzioni dei nuclei, quanto espressamente previsto dalla Direttiva PCM 10/9/99 che, all'art. 1, assegna ai nuclei il compito di assicurare:

- a) nell'ambito delle amministrazioni regionali, il supporto alla definizione e all'attuazione degli strumenti della programmazione regionale, alle azioni di sviluppo locale, all'applicazione degli istituti della programmazione negoziata;*
- b) nell'ambito delle amministrazioni centrali dello Stato, il supporto alle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi promossi e attuati da ogni singola amministrazione.*

Ribadito pertanto che il presente protocollo si applica ai fattori comuni dei processi programmatori attivati dalle amministrazioni e non esaurisce l'insieme dei compiti assegnabili dalle amministrazioni stesse, si ritiene di individuare già in questa fase un'area di lavoro in cui l'azione convergente e coordinata dei NUVV assume valenza strategica e interpreta al massimo livello l'esigenza di "migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo" (L. 144/99, art. 1).

Trattasi della funzione di presidio dell'attività istruttoria, di sviluppo e verifica dei programmi di intervento la cui realizzazione richieda l'azione congiunta di una pluralità di soggetti, da regolare attraverso l'applicazione di atti di intesa, l'esercizio di competenze concorrenti, la cura di interessi equiordinati.

Per le amministrazioni regionali tale funzione viene esercitata in tre direzioni:

- nei confronti delle amministrazioni centrali, in relazione alle Intese e/o ad altri istituti negoziali attivati sul territorio per l'attuazione di programmi di sviluppo di interesse bilaterale e a base settoriale;*
- nei confronti del sistema delle autonomie locali, in relazione allo sviluppo di analoghe forme negoziali e pattizie per la formazione della programmazione regionale anche su base territoriale (sub-regionale) oltre che settoriale;*
- nei confronti delle autorità nazionali e comunitarie per gli interventi negoziati nell'ambito della programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali.*

Per le amministrazioni centrali analoga funzione viene esercitata garantendo la riconduzione a momenti unitari di valutazione, controllo e verifica l'insieme degli interventi settoriali programmati e negoziati in riferimento a una regione o comunque a un territorio, nonché tra questi è l'insieme della programmazione di competenza su scala nazionale.

Relativamente alle specifiche attività oggetto del presente protocollo, alle modalità di raccordo organizzativo e metodologico tra i nuclei, tra questi e il MIP, nonché al progetto di formazione, di cui ai successivi punti 2 – 7, si assume quale riferimento l'obiettivo di realizzare:

- c) *complessivamente, una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.*

In relazione a ciò il presente protocollo mira a definire condizioni, requisiti e vincoli di cui tenere conto nell'attività volta a conseguire il raccordo organizzativo e metodologico fra i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) di cui all'art.1 della legge 144/99.

Il protocollo viene sottoscritto dalle Amministrazioni centrali e regionali impegnate a costituire e ad attivare i NUVV secondo modelli condivisi e sulla base di caratteristiche minime comuni compatibili e funzionali alla creazione, l'attivazione e il funzionamento della "rete nazionale" dei NUVV e delle metodologie, delle tecniche, delle esperienze e dei modelli operativi adottati e utilizzati.

In particolare, considerata la necessità di garantire una immediata attivazione dei nuclei specie per le esigenze dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per l'obiettivo 1, le Regioni meridionali faranno sin d'ora riferimento al documento che definisce un "modello" orientativo per la costituzione dei NUVV predisposto nell'ambito dei lavori del Comitato.

2. OGGETTO DEL PROTOCOLLO

Il protocollo riguarda le attività comuni del NUVV, vale a dire le attività per le quali si condivide e si propone, già in fase di prima costituzione e di avvio del NUVV, la costituzione di una "rete" organizzativa e metodologica.

Ogni Amministrazione può attribuire al proprio NUVV anche altre competenze, oltre quelle comuni, in relazione alle sue esigenze.

L'attività comune dei NUVV, secondo il disposto combinato della normativa di riferimento, riguarda le attività di supporto alla *programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica* degli *investimenti pubblici* attivati nel quadro del processo di programmazione delle *politiche di sviluppo*.

Come prima indicazione e come riferimento orientativo per l'impostazione della "rete" organizzativa e metodologica dei NUVV, in attesa degli indirizzi da adottare nell'ambito del MIP, si possono adottare le seguenti definizioni:

- per *investimenti pubblici* le spese in conto capitale **finanziate con** risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) destinate al finanziamento o al cofinanziamento di opere e lavori pubblici (**come individuati dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e integrazioni**) e all'agevolazione di servizi e attività produttive finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo; comunque tutte le

spese ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali e/o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata;

- per *programmazione, monitoraggio, valutazione e verifica* l'insieme di procedure, di metodologie e di tecniche definite dalla normativa e dalla prassi comunitaria e nazionale di formulazione e attuazione delle politiche di sviluppo.

In questa cornice le attività comuni inserite nel progetto di "rete" possono riguardare:

- a. attività svolte in base a procedure programmatiche e amministrative formalmente definite (e per le quali lo scambio di esperienze e informazioni reso possibile dalla "rete" è direttamente funzionale al miglioramento operativo delle procedure di programmazione, monitoraggio, valutazione e **verifica**);
- b. risorse metodologiche per le quali lo scambio di esperienze e conoscenze attraverso la "rete" è diretto al miglioramento complessivo delle procedure e delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione.

Per quanto riguarda le attività di cui al punto a) le Amministrazioni concordano di indicare quali ambiti condivisi nella prima fase di attuazione della rete dei Nuclei le attività di supporto relative a :

- Metodologie di programmazione, monitoraggio, valutazione e **verifica** dei programmi cofinanziati con risorse dei fondi strutturali (Regolamenti CE nn. 1260/99 del Consiglio, **recante disposizioni generali sui fondi strutturali e degli specifici regolamenti sui citati fondi n. 1783, 1784, 1257, 1750 e 1263** e relative norme di attuazione a livello nazionale)
- Metodologie di programmazione, monitoraggio degli strumenti di programmazione negoziata con particolare riferimento alle Intese Istituzionali di Programma e relativi Accordi di Programma Quadro (Delibera CIPE 21 marzo 1997 n.29 "Disciplina della programmazione negoziata" e normativa collegata)
- Monitoraggio degli investimenti pubblici nel quadro del MIP - Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (legge 144/99 art.1), con particolare riferimento all'impostazione delle attività di monitoraggio volte all'alimentazione della banca dati sulle modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi (secondo le modalità di raccordo organizzativo descritte al successivo punto 6)
- Impostazione metodologica, analisi dei contenuti e valutazione dei risultati di studi di fattibilità di opere pubbliche con particolare riferimento a quanto previsto dall'art.4 della legge 144/99 relativamente agli studi di fattibilità per l'accesso ai finanziamenti previsti per la progettazione preliminare per progetti superiori ai 3 miliardi

Per quanto riguarda le attività di cui al punto b) le Amministrazioni concordano di indicare quali ambiti condivisi nella prima fase di attuazione della rete i seguenti:

- Impostazione e programmazione dell'attività volta alla diffusione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica
- Procedure, metodologie, risultati e tecniche di valutazione ex ante di progetti di investimento pubblico
- Procedure, metodologie, risultati e tecniche di monitoraggio di progetti di investimento pubblico

- *Procedure, metodologie, risultati e tecniche di valutazione ex post di progetti di investimento pubblico;*
- Sistema delle informazioni di base di interesse comune nel quadro delle attività del SISTAN (cfr. comma 9 art.1 legge 144 e delibera CIPE 5 novembre 1999 n.177). Elaborazione e messa a disposizione di uno stock aggiornato e minimo di informazioni statistiche omogenee come strumento propedeutico all'instaurarsi di approcci valutativi condivisi e confrontabili e come base comune coerente con le esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione degli investimenti pubblici. In particolare:
 - predisposizione e diffusione di strumenti specifici di analisi economica e territoriale (matrici input output e sam regionali; manuali di valutazione; software applicativi);
 - collegamento con le funzioni svolte dal Nucleo regionale operante nell'ambito del progetto "Conti Pubblici Territoriali", relative al monitoraggio e alla formulazione del conto consolidato dei flussi di spesa pubblica erogati sul territorio regionale;
 - **collegamento con le funzioni svolte dalla rete periferica dell'Osservatorio costituito presso l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.**

3. PERIODO DI RIFERIMENTO E DI VALIDITA' DEL PROTOCOLLO

Il protocollo regola la fase di costituzione, avvio e primo consolidamento dei NUVV e di definizione della "rete nazionale". Viene in ogni caso rivisto al termine dei primi due anni trascorsi dalla sua sottoscrizione ed eventualmente riformulato sulla base della valutazione complessiva dei risultati conseguiti e del sistema di obiettivi e di linee operative da attuare per accompagnare e sostenere la fase di esercizio e di regime dei singoli NUVV e del complesso della "rete nazionale" dei NUVV.

4. GESTIONE DELLA FASE DI ATTIVITA' REGOLATA DAL PROTOCOLLO

Il Comitato tecnico paritetico attivato con parere della Conferenza Stato.Regioni del 21 ottobre 1999 – integrato nella sua composizione per tener conto dei nuovi compiti attribuitigli – continua ad operare per tutta la fase di attività regolata dal protocollo con compiti di promozione, orientamento, indirizzo e assistenza tecnica per la costituzione dei NUVV, per la progettazione e attivazione della "rete" integrata dei Nuclei, per l'indirizzo e la sorveglianza delle attività di formazione specialistiche previste (di cui al successivo punto 7).

Il Comitato Tecnico assicura altresì il monitoraggio puntuale delle diverse fasi del processo (costituzione dei NUVV, progettazione e attivazione della "rete" dei NUVV, progettazione e realizzazione delle attività formative) redigendo un rapporto periodico sullo stato di attuazione della rete inviato ogni tre mesi alla Conferenza Stato Regioni, al CIPE e a tutte le Amministrazioni centrali e regionali impegnate nell'attuazione del processo.

5. MODALITA' DI RACCORDO ORGANIZZATIVO E METODOLOGICO FRA I NUCLEI

La "rete integrata" dei NUVV è costituita dall'insieme di strumenti, procedure di scambio di informazioni e di esperienze, confronto permanente sulle metodologie e le tecniche adottate, prodotti (studi, ricerche, progetti, proposte tecniche), modelli e metodologie sperimentate funzionali atti, attraverso la più ampia circolazione e trasmissione del know-how di base e delle valutazioni dei risultati conseguiti, a migliorare e a dare maggiore qualità ed efficienza - in modo graduale ma permanente – al processo di programmazione, di monitoraggio e di valutazione delle politiche di sviluppo.

Componenti essenziali della "rete" ed elementi di cui il progetto di realizzazione delle rete dovrà tenere conto sono:

- la definizione, progettazione e attivazione della “rete” fisica di comunicazione e di scambio di informazioni dedicata fra i NUVV;
- un modello permanente di coordinamento e di indirizzo delle attività comuni dei NUVV (sistema di riunioni e seminari tecnico – procedurali – metodologici periodici: seminario nazionale annuale; seminari tematici; seminari settoriali);
- collana di documenti di lavoro, di discussione e di orientamento metodologico;
- la individuazione e l’attivazione delle banche dati comuni accessibili attraverso la “rete”;
- la tipologia, le caratteristiche e le modalità di offerta dei dati prodotti e/o di proprietà di ogni Amministrazione scambiati e resi disponibili all’interno della rete, secondo i principi di condivisione e di reciprocità;
- il complesso delle metodologie (di programmazione, monitoraggio, valutazione e **verifica**) individuate, discusse, sperimentate e rese disponibili attraverso la rete e validate dal confronto tecnico continuo fra i NUVV;
- il complesso di esperienze (amministrative, di coordinamento e semplificazione delle procedure, di organizzazione, di innovazione procedurale, amministrativa e normativa) messe a disposizione attraverso la rete quali *best practices* di riferimento;
- la lista degli esperti e degli specialisti di riferimento – interni ed esterni alla Pubblica Amministrazione – per le materie di valutazione e monitoraggio e **verifica**.

6. MODALITA’ DI RACCORDO ORGANIZZATIVO E METODOLOGICO CON IL MIP

In attuazione di quanto previsto ai **commi 2 e 5** dell’art.1 della legge n.144/99 i Nuclei di valutazione e verifica, **operanti all’interno** delle amministrazioni centrali e regionali, **esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa anche con riferimento alla** gestione del sistema di monitoraggio, da realizzare congiuntamente agli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni, **in particolare per quanto concerne:**

- a) le modalità attuative dei programmi di investimento;
- b) l’avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico di singoli interventi.

L’attività dei Nuclei in quanto svolta nel quadro del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti pubblici (MIP) concorre all’obiettivo di “fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”.

In questo ambito i Nuclei – **che sono costituiti** nel rispetto dell’autonomia amministrativa, organizzativa, tecnica e funzionale **delle rispettive Amministrazioni - formano** la rete delle strutture settoriali e territoriali del MIP e il punto di riferimento **tecnico nell’ambito delle dette Amministrazioni**, per l’individuazione, la definizione e l’elaborazione di metodologie comuni di rilevazione e monitoraggio nonché per la progettazione e l’attivazione dei flussi informativi da e per il MIP e per la relativa banca dati costituita nell’ambito del CIPE.

I Nuclei offrono adeguato supporto tecnico ai sensi dell’art. 1 della legge n. 144/99, per quanto concerne:

- progettazione, definizione e condivisione, nell’ambito del MIP, dell’articolazione organizzative, amministrativa e procedurale a livello settoriale e territoriale, in coerenza con gli obiettivi di monitoraggio e di rilevazione stabiliti;
- progettazione, definizione e condivisione, nell’ambito del MIP, di una rete di comunicazione (hardware e software) dedicata allo scambio dei flussi informativi alla base del monitoraggio;

- progettazione, definizione e condivisione, nell'ambito del MIP, di metodologie comuni di monitoraggio – coerenti con le esigenze di sorveglianza, valutazione e controllo dei programmi comunitari - sia con riferimento alle modalità e periodicità di rilevazione, sia con riferimento alle tipologie di output richiesti nel quadro del sistema;
- definizione, sulla base di tali metodologie, l'impostazione del sistema di monitoraggio a livello territoriale e/o settoriale individuando le modalità di rilevazione dei dati e il sistema delle competenze e delle funzioni da attivare coerente con le esigenze di funzionamento del MIP;
- attività di monitoraggio a livello settoriale e/o territoriale verificandone gli standard di qualità coerenti con la partecipazione al MIP;
- corretta impostazione ed efficiente funzionamento dei flussi informativi alla base dell'attività di monitoraggio con particolare riferimento agli obiettivi di alimentazione della banca dati operante presso il CIPE;
- attività di reporting periodico sullo stato di attuazione di programmi e progetti, coerente con gli obiettivi di partecipazione coordinata al MIP;
- partecipazione ai programmi di formazione e di aggiornamento attuati nell'ambito del MIP per favorire lo scambio di informazioni e la diffusione delle tecniche e delle metodologie di monitoraggio; promuovono e attuano programmi di formazione sul monitoraggio nell'ambito settoriale e/o territoriale di competenza.

7. PROGETTO UNITARIO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO

Il progetto unitario di formazione e aggiornamento dei componenti dei nuclei previsto al comma 3 art.4 della Direttiva 10 settembre 1999, è definito e progettato - nelle caratteristiche specifiche, negli standard qualitativi richiesti, nei contenuti e nella qualità e tipologia delle linee didattiche da attuare – tenendo conto specificamente del processo di costituzione dei Nuclei di cui – se richiesto - accompagna l'attivazione attraverso la previsione di azioni di supporto e di assistenza tecnica e operativa.

L'attuazione del progetto unitario di formazione e aggiornamento viene attuato attraverso un specifico protocollo d'intesa sottoscritto tra il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica. Attraverso tale protocollo vengono delineate le modalità attuative del progetto, vengono definiti gli strumenti operativi e individuate l'ammontare di risorse e le fonti di finanziamento, nazionali e comunitarie, per coprirne i costi di realizzazione.

Tale protocollo definisce anche le modalità con le quali è attuata, attraverso il Comitato tecnico paritetico di cui all'art.4, l'attività di indirizzo, di valutazione e di sorveglianza svolta al fine di assicurare la massima efficienza attuativa e di garantire condizioni omogenee e livelli adeguati di qualità e specializzazione nelle attività formative. Il Comitato Tecnico approva il progetto esecutivo delle attività formative e verifica qualità, efficacia e organizzazione dei programmi attuativi da svolgersi per le amministrazioni centrali e regionali.

8. RICOGNIZIONE E FABBISOGNO DI RISORSE

La legge 144/99 (art.1, comma 7) destina alla finalità dello stesso art.1 (istituzione e avvio operativo dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici) 8 miliardi per il 1999 e 10 miliardi *a decorrere* dall'anno 2000.

Le risorse per il 1999 sono state ripartite con delibera CIPE del 5/11/1999 e destinate alle attività per la costituzione e l'avvio dei Nuclei nelle Regioni meridionali (7 miliardi di lire) e alle attività di coordinamento svolte dal CIPE (1 miliardo di lire), secondo gli indirizzi concordati in sede di Conferenza Stato Regioni e recepite con delibera CIPE del 6/8/1999.

La Conferenza Stato Regioni ha altresì indicato l'opportunità di destinare le risorse previste dalla legge per il 2000 (10 miliardi) prioritariamente alle Regioni del Centro Nord e alle Amministrazioni centrali che avvieranno le attività volte alla costituzione e all'avvio operativo dei Nuclei.

Le ulteriori risorse (10 miliardi) previste per il 2001 (ed eventualmente per gli anni successivi, secondo una proiezione pluriennale delle risorse previste che può riguardare un periodo più ampio del triennio 1999-2001) dovranno essere ripartite in coerenza con l'obiettivo di completare, in tempi rapidi, il processo di costituzione e primo avvio operativo dei Nuclei nelle amministrazioni regionali e centrali e alle esigenze connesse alla creazione della rete organizzativa e metodologica fra i Nuclei.

La stima del fabbisogno finanziario occorrente in complesso per completare il processo di costituzione dei Nuclei in tutte le Amministrazioni e per avviare la prima fase delle loro attività operative, potrà essere effettuata solo quando sarà avviato un numero significativo di interventi di costituzione dei Nuclei e sulla base di previsioni che tengano conto, nel primo triennio di intervento, della necessità di far fronte sia a spese di investimento (per la costituzione e l'attivazione dei Nuclei) sia a spese di gestione (per l'esercizio annuale di quelli avviati).

Il Comitato di cui al precedente art.4 del presente protocollo definisce ogni sei mesi un quadro finanziario complessivo del fabbisogno e delle disponibilità di risorse sulla base di criteri che tengano conto:

- a. per quanto riguarda il fabbisogno:
 - del progressivo avvio di interventi di costituzione dei Nuclei;
 - del fabbisogno di risorse necessarie a coprire le spese di esercizio dei Nuclei avviati, individuando dimensioni e tipologie delle spese ammissibili;
 - della previsione delle spese di esercizio a regime dei Nuclei, secondo piani finanziari previsivi per singolo Nucleo e per il complesso dei Nuclei;
 - delle altre spese di investimento necessarie a definire e completare la "rete" dei Nuclei e al suo funzionamento, anche nel quadro del MIP;
 - delle spese connesse al completamento e al proseguimento dei programmi di formazione specialistica e di aggiornamento dei componenti dei Nuclei.
- b. per quanto riguarda la "copertura" finanziaria del fabbisogno:
 - degli indirizzi per il riparto delle risorse previste dalla legge 144/99 concordati in sede di Conferenza Stato Regioni e delle conseguenze che ne derivano per singola regione e amministrazione centrale;
 - per le Regioni dell'obiettivo 1 e le Amministrazioni centrali titolari di Programmi Operativi, **o responsabili di funzioni trasversali**, nel QCS 2000-2006 per le regioni obiettivo 1: sulla base delle previsioni e delle analisi del fabbisogno relativo alla piena operatività dei Nuclei nel periodo 2000-2006 di attuazione dei relativi programmi cofinanziati, delle risorse attivabili nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Assistenza Tecnica" a titolarità del DPS-Servizio Fondi strutturali del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica;

- per le Regioni del Centro Nord e per le Amministrazioni centrali non titolari di Programmi Operativi nel QCS 2000-2006 per le regioni obiettivo 1, delle risorse previste dalla legge 144/99 (art.1, comma 7) in proiezione pluriennale e secondo previsioni di destinazione ampliate anche alle spese di esercizio dei Nuclei;
- per la copertura delle spese relative alla realizzazione delle attività formative e di aggiornamento: delle risorse nazionali ordinarie e straordinarie destinate alla formazione per la qualificazione della Pubblica Amministrazione con eventuale ricorso al cofinanziamento comunitario del Fondo Sociale Europeo.

Sulla base delle risultanze del quadro finanziario di riferimento per l'attività dei Nuclei e delle previsioni relative al quadro del fabbisogno per il funzionamento "a regime" dei Nuclei e delle previsioni relative all'andamento delle fonti di finanziamento individuate per la copertura, il Comitato di cui all'art.4 individua e propone le modalità per pervenire alla graduale autonomia finanziaria dei Nuclei, sulla base di indirizzi atti a verificare ipotesi di auto-finanziamento derivanti:

- dalla previsione di fonti autonome di finanziamento a valere sulle risorse ordinarie del bilancio di ogni Amministrazione centrale e regionale;
- da risorse rinvenienti da quote del costo dei programmi e interventi di investimento pubblico, da stabilire con norma specifica nei limiti dei costi di funzionamento delle attività di ogni Nucleo non coperti da altre fonti di finanziamento.

Il Comitato individua gli eventuali provvedimenti normativi da promuovere per attivare fonti e modalità di finanziamento individuate e le propone alla Conferenza Stato Regioni per l'eventuale approvazione e adozione.